CAMERA DEI DEPUTATI N. 1270

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NESPOLI

—

Norme per l'esercizio dell'attività di impresa di onoranze funebri

Presentata il 21 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia l'attività di onoranze funebri, contrariamente a quanto avviene in molti Paesi dell'Unione europea, non è disciplinata da alcuna disposizione legislativa. Il nostro ordinamento appare particolarmente lacunoso in materia di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività in questione. Le uniche indicazioni al riguardo si evincono da una serie di circolari ministeriali con le quali i dicasteri competenti hanno fornito ai comuni le istruzioni circa lo svolgimento delle procedure inerenti il rilascio delle licenze. Le imprese di onoranze funebri, in particolare, per poter effettuare tutte le operazioni necessarie all'assunzione, all'organizzazione ed allo svolgimento di un servizio funebre devono munirsi:

a) dell'autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, in quanto l'attività in questione è soggetta alle comuni norme sull'esercizio del commercio;

b) dell'autorizzazione di polizia di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, qualora intendano svolgere opera di intermediazione nel disbrigo delle pratiche amministrative a richiesta e per conto dei familiari della persona defunta, come affermato dal Ministro dell'interno in una circolare del 1978.

La circolare ministeriale in questione, però, avendo un carattere meramente informativo e non vincolante, ha determinato una situazione di incertezza legislativa, che ha favorito, oltre il limite consentito dal pubblico interesse, l'inserimento di numerosi imprenditori che, svolgendo tale attività come momento marginale di altre

professioni, hanno via via dequalificato a livelli indegni una attività così delicata e, in particolare, dequalificato quella esercitata dalle imprese sorrette da una seria operatività e da strutture adeguate. Sono infatti all'ordine del giorno deprecabili fenomeni di « sciacallaggio » che denunciano improvvisazioni ed una concorrenza eccessiva.

Alla luce di quanto esposto, un intervento da parte del legislatore appare indilazionabile. Tale intervento deve mirare alla introduzione di una specifica disciplina dell'attività delle imprese di onoranze funebri, una disciplina ispirata da obiettivi di ordine pubblico e di dignità dei servizi, gradita tanto ai familiari dei defunti quanto agli stessi operatori.

Due devono essere gli elementi qualificanti della nuova normativa.

Il primo va, senz'altro, individuato nella professionalità del direttore tecnico, che, nella presente proposta di legge, assume la gestione dell'impresa. Mentre la responsabilità civile, penale ed amministrativa permane in capo al titolare dell'impresa, la qualifica di direttore tecnico si acquisisce grazie al superamento di prove di esame volte ad accertare la conoscenza delle norme sanitarie e di polizia mortuaria nonché dei problemi connessi all'attività in questione. Tale norma ha lo scopo di assicurare un allestimento corretto e dignitoso di quanto è necessario per compiere una funzione in onore del defunto e di eliminare dal mercato la concorrenza portata da soggetti impreparati.

Il secondo elemento qualificante deve consistere nella riduzione dell'eccessiva polverizzazione del settore che conduce, inevitabilmente, ad una alterazione delle normali condizioni di mercato, con conseguente lesione dell'interesse dei consumatori. Ed a tal proposito riteniamo opportuno ricordare che lo stesso Consiglio di Stato, con sentenza n. 667 del 1975, ha affermato che la concessione di nuove licenze, dato il ristretto campo d'azione commerciale, provocherebbe una lotta concorrenziale che potrebbe arrecare danno all'utenza, aggiungendo che la licenza non può essere rilasciata, in particolare, nel caso in cui la richiesta di una nuova autorizzazione risulti in contrasto con le effettive esigenze pubbliche e con la maggiore funzionalità del servizio.

La proposta di legge in esame prevede, quindi, che chiunque intenda gestire un'impresa di onoranze funebri o, più semplicemente, vendere articoli funerari è tenuto ad iscriversi in una sezione speciale del registro degli esercenti di commercio, previsto dalla legge n. 426 del 1971, nonché di apposita autorizzazione comunale. Il presidente della giunta regionale determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate sulla base di parametri fissati.

La presente proposta di legge prevede, inoltre, che il Governo adotti gli opportuni provvedimenti amministrativi in materia di prove di esame per direttori di impresa, modalità di svolgimento delle stesse, di codice deontologico della categoria, requisiti di idoneità dei locali ed altre norme di dettaglio.

L'articolo 8, infine, consente la conversione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 426 del 1971 nella nuova autorizzazione prevista dall'articolo 2, e la conversione dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio nella nuova iscrizione all'elenco annesso alla sezione speciale con qualifica di direttore tecnico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione ed autorizzazione per l'esercizio dell'attività di impresa di onoranze funebri).

1. È impresa di onoranze funebri quella che presta professionalmente e con l'organizzazione dei mezzi necessari i servizi di onoranze funebri, inclusa la fornitura di cassa da morto, di articoli ed arredi funerari e cimiteriali, trasporto di salme secondo le disposizioni vigenti in materia, lo svolgimento di pratiche amministrative relative al decesso e quant'altro connesso all'espletamento di tale attività.

2. Alla gestione dell'impresa di onoranze funebri è preposto un direttore tecnico d'impresa, nominato dal titolare di questa. La responsabilità civile, penale ed amministrativa della gestione dell'impresa è a carico del titolare dell'impresa, salvo diritto di rivalsa nei confronti del direttore nei casi di dolo o colpa grave. Il titolare dell'impresa può essere anche il direttore, purché ne abbia i requisiti.

3. Chi intende svolgere l'attività di cui al comma 1, in qualità di direttore di impresa, è tenuto ad iscriversi ad una sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui al capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni. A fianco del nominativo dei direttori tecnici d'impresa sono annotate la denominazione e la ragione sociale delle imprese presso cui prestano la propria opera, nonché la data di inizio e di fine del rapporto relativamente a ciascuna impresa.

ART. 2.

(Domanda di autorizzazione – Sospensione dell'attività).

1. L'esercizio dell'impresa di onoranze funebri è soggetto all'autorizzazione comu-

nale, rilasciata del sindaco del comune nel cui territorio si intenda fissare la sede dell'impresa, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Il titolare di un'impresa di onoranze funebri che intenda acquisire l'autorizzazione di cui al comma 1, deve presentare domanda al sindaco del comune in cui intende fissare la sede dell'impresa, corredata da:

a) certificato d'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, rilasciato dalle competenti autorità;

b) certificato attestante la qualifica professionale di direttore tecnico d'impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 3, o copia autenticata del contratto di assunzione del direttore tecnico d'impresa, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio;

c) certificato attestante la idoneità dei locali destinati all'esercizio dell'attività in questione, ai sensi dell'articolo 3, rilasciato dalla prefettura;

d) copia autenticata della licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per l'attività di affari e commissioni inerenti alle imprese di onoranze funebri da svolgere nei locali di cui all'articolo 3.

3. L'impresa autorizzata ai sensi del presente articolo deve essere attivata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività può essere sospeso, a domanda dell'interessato, per non oltre sei mesi consecutivi, per gravi e motivate ragioni, previa autorizzazione del sindaco. Tale sospensione puo essere prorogata per non oltre novanta giorni.

4. La sospensione di cui al comma 3 non può essere chiesta più di una volta nell'ambito di un triennio da computarsi a partire dall'ultima data di ripresa dell'attività, e deve essere tempestivamente resa nota al sindaco mediante comunicazione scritta.

5. Il mancato rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al presente articolo comporta la revoca della licenza di pubblica sicurezza da parte del questore.

ART. 3.

(Locali dell'impresa).

1. Ogni impresa deve disporre di locali aperti al pubblico aventi le caratteristiche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7.

2. Nei locali dell'impresa devono essere esposte le tariffe dei beni e dei servizi offerti dall'impresa stessa.

3. L'apertura di sedi secondarie, di filiali o di locali, anche se destinati esclusivamente ad esposizione, deve essere autorizzata ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

4. Il trasferimento della sede dell'impresa è consentito esclusivamente nell'ambito territoriale del comune il cui sindaco ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, ed è autorizzato dallo stesso.

ART. 4.

(Registro regionale delle autorizzazioni all'esercizio dell'impresa).

1. Il presidente della giunta regionale, sentite le autorità sanitarie dei comuni dei capoluoghi di regione ed i rappresentanti della federazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale, successivamente ad ogni censimento nazionale, individua comprensori con popolazione non inferiore a 100 mila abitanti, determinando, per ciascun comprensorio, il numero massimo di autorizzazioni al cui rilascio le autorità comunali sono demandate. Per l'individuazione di detti comprensori il presidente della giunta regionale deve tenere conto della configurazione geografica, del flusso demografico e dei decessi statisticamente rilevati nel corso dell'ultimo decennio.

2. La regione comunica ai comuni, su richiesta degli interessati, il numero delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1.

3. La regione istituisce e conserva un registro delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività delle imprese di onoranze funebri.

ART. 5.

(Commissione e prove d'esame per direttore di impresa).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni biennio, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, indice prove di esame dirette a verificare nei candidati il possesso delle cognizioni teorico-pratiche necessarie per assumere le mansioni di direzione tecnica in un'impresa di pompe funebri e la conoscenza delle relative norme sanitarie e di polizia mortuaria.

2. Nel decreto di indizione della prova di esame di cui al comma 1 sono, altresì, nominate una o piu commissioni di esame, ognuna composta:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competente o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un rappresentante della federazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale;

c) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale competente per territorio;

d) da un medico legale;

e) da un funzionario dell'amministrazione locale competente in materia.

3. Sono ammessi all'esame di cui al presente articolo coloro che sono in possesso di un titolo universitario o, in alternativa, di un titolo di istruzione secondaria superiore, e che, negli ultimi dieci anni, hanno prestato servizio come impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni

direttive, per almeno cinque anni, presso imprese esercenti attivita di pompe funebri.

4. Le materie oggetto delle prove di esame e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7.

ART. 6.

(Tariffe).

1. I presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, *compresi i comitati di cittadini*, fissano le tariffe relative ai servizi di onoranze funebri, determinando i limiti massimi e minimi relativi a ciascun servizio. Detto tariffario deve essere affisso nei locali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a cura dei rispettivi *presidenti*.

2. Il Governo, mediante il regolamento di cui all'articolo 7, determina le sanzioni disciplinari irrogate agli eventuali trasgressori dei limiti previsti nel tariffario di cui al comma 1 del presente articolo, e delle norme contenute nel codice deontologico della categoria, stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7.

ART. 7.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la federazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale, ed i comitati dei consumatori, emana il regolamento recante la disciplina in dettaglio delle prove di esame di cui all'articolo 5, le norme sulla idoneità dei locali adibiti all'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 3, le norme di deontologia professionale dei direttori delle imprese di onoranze funebri con le relative sanzioni disciplinari.

ART. 8.

(Sanzioni disciplinari ed amministrative).

1. Le infrazioni alle norme di deontologia professionale, stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7, sono punite con sanzioni disciplinari che vanno dal minimo della censura al massimo della cancellazione dal registro di cui al comma 3 dell'articolo 1. Le sanzioni di cui al presente comma sono annotate nel medesimo registro di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Il regolamento di cui all'articolo 7 fissa le modalita con cui il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio promuove l'azione disciplinare.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono irrogate dal sindaco con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, per la vendita al minuto in sede fissa di articoli con la definizione merceologica specifica relativa all'attività di impresa funebre, devono richiedere, con istanza da presentare al comune ove ha sede l'impresa, la sostituzione della stessa con l'autorizzazione prevista dal comma 1 dell'articolo 2. L'istanza deve essere corredata con l'indicazione e la certificazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 2. La mancata sostituzione entro tale termine comporta la revoca dell'autorizzazione comunale, di cui l'impresa è in possesso, a cura del sindaco del comune.

5. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso di iscrizione alla Tabella XIV allegata al registro degli esercenti il commercio di cui al capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, con definizione merceologica specifica di attività di vendita di articoli fune-

bri o similari, ovvero abbiano superato positivamente l'esame per l'iscrizione al medesimo registro degli esercenti il commercio, hanno diritto all'iscrizione come direttore dell'impresa, nella sezione speciale prevista dall'articolo 1, comma 3, previa istanza da presentare al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, entro un anno dalla data predetta. La mancata iscrizione entro tale termine comporta la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio, a cura del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.